

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITERIORE

Capitolato d'Appalto

PER LA

PROVVISTA E MANUTENZIONE DEL CASERMAGGIO

AD USO

DEI REALI CARABINIERI

Approvato dalla Deputazione Provinciale nelle sedute
del 25 Settembre e 31 Dicembre 1874



DEGLI STUDI
R N O

TECA

M. 1074 92 LM

CAPITOLATO DI APPALTO

PEL

Casermaggio Provinciale



Articolo Primo

L'appalto di cui trattasi riguarda il servizio del Casermaggio per l'Arma dei RR. Carabinieri.

Art. 2.

Il Casermaggio componesi di forniture intere, e di oggetti di caserma, come dal seguente dettaglio dal quale viene più chiaramente fissata la competenza dell'Arma.

Spettanza per ciascun Carabiniere

Un materasso di lana con fodera di cotone a righe del peso di chilogrammi 10,810 lungo metro 1,980 largo metro 0,920.

Un cuscino di lana con fodera di cotone a righe del peso di chilogrammi 1,780.

Un pagliericcio di tela cruda, lungo metro 1,980, largo metro 0,920 con fascia allo intorno di metro 0,130.

Tre tavole da letto di pioppo inverniciate, lunghe metro 1,980, larghe metro 0,260 ciascuna.

Due cavalletti di ferro, del peso complessivo di chilogrammi 10,715.

Quattro lenzuola di tela di canape a due strisce, lunghe m. 2,380, larghe m. 1,440 ciascuna.

Due cusciniere di tela di canape, lunghe m. 0,790 larghe m. 0,330.

REGISTRATO

Centro Bibliotecario di Ateneo



10230

n. ingresso

FONDO CUOMO

2

Due asciugamani di tela di canape, lunghe m. 1,040.

Due coperte di lana lunghe m. 2,380, larghe metri 1,450, del peso ciascuna di chilogrammi 2,500, dopo essersi rese inutili le attuali consegnate all'appaltatore.

Competenza in comune dovendo alloggiare due Carabinieri per camera

Due portamantelli, di legno pioppo verniciato.

Una rastelliera d'armi, di legno pioppo verniciato.

Una panca da sedere, di legno pioppo, bianca.

Un tavolino, di legno pioppo, dipinto verde.

Un candelliere di ottone.

Una scopa di meliga, ogni sei mesi.

Spettanza del Comandante di stazione

Oltre agli oggetti indicati per ciascun carabiniere, ha dritto ai seguenti:

Un portamantello, di legno pioppo, verniciato.

Una rastelliera d'armi, di legno pioppo, verniciato.

Un tavolino, di legno pioppo, dipinto verde.

Una panca da sedere, di legno pioppo, bianca.

Un candelliere di ottone.

Una scrivania, di noce a pulitura, con cassetti a chiave.

Un armadio di legno pioppo dipinto, per riporvi le biancherie.

Quattro sedie a pulitura.

Una scopa di meliga, ogni sei mesi.

Oggetti di Caserma

Marmitte di rame

Conche di rame

Secchie di legno

Tine ferrate

Tavola da mangiare

Lampade a muro

Una pala di ferro

Una Padella di ferro

Un forchettone

Un trinciante

} a seconda della Forza di cui si compone la stazione.

Un coppino
 Una schiumarola
 Due mestole di legno
 Un mortaio di pietra o ferro
 Due scope di meliga per la cucina } per ogni 6 mesi
 Due scope di vimini pel cortile }

Per gli ammogliati due letti ad un posto, oltre gli altri oggetti assegnati ad ogni singolo carabiniere, non escluso quelli di cucina.

Per la scuderia

Colonne Battifianchi } a seconda del numero de' cavalli
 Una conca di legno, ferrata
 Una secchia di legno, ferrata
 Una lanterna da scuderia
 Un tridente di ferro
 Un carretto per trasporto di letame
 Un coffano
 Un cribio per la biada
 Quattro scope di vimini, ogni sei mesi

Per la selleria

Rastelliere e cavalletti di legno a seconda del bisogno.

Per la Camera di disciplina

Un tavolazzo completo
 Una secchia di legno

Per la camera di sicurezza

Un tavolazzo con ceppi di ferro e lucchetti
 Una secchia di legno.

Art. 3.

In ciascun anno, e precisamente dal mese di Settembre all' Ottobre, l' Impresa farà eseguire i ricambi di



quegli oggetti, che nel corso dell'anno avessero potuto soffrire qualche deteriorazione, giusta lo stato di rivista che si farà dal Sindaco del Comune ove trovasi stanziata la Caserma, non ammettendosi alcun movimento durante l'anno, il quale movimento qualora avvenisse, la spesa del trasporto degli oggetti rimane a carico di chi avrà eseguito l'invio.

In detto periodo di tempo sarà pure eseguita la battitura dei materassi e cuscini, ricambiandosi le fodere con quelle di bucato. Lo stesso si farà pe' paglierecci, ricambiandosi le foglie nel peso di chilogrammi 25 per ciascuno.

Ove succedesse la circostanza di dichiararsi fuori uso un oggetto nel corso dell'anno, per essere ricambiato dall'Impresa è mestieri che il Sindaco lo assicuri, riconoscendosi questi come unica autorità competente.

Art. 4.°

Le obbligazioni dell'Impresario sono:

a) Di riprendere dall'attuale appaltatore la consegna in quantità, qualità e valore di tutti gli oggetti spettanti al Casermaggio della Provincia, secondo le norme che verranno additate in appresso, e quantevolte nel corso dell'appalto occorresse aumentare il Casermaggio suddetto, dovrà ricevere benanche la consegna nel modo stesso di tutti gli altri generi che saranno all'uopo acquistati dalla Provincia, o che altrimenti le potranno pervenire.

b) Di riceversi ancora in consegna tutta la mobilia esistente presso i Comandi di Provincia, di Circondarii e di Sezioni, e quella che per i Comandi medesimi potrà esser provveduta dall'amministrazione provinciale durante l'appalto.

Gli stemmi per le stazioni fanno parte del Casermaggio suddetto.

c) Di rendere gli oggetti di cui si tratta in quantità, qualità e valore alla fine dell'appalto medesimo, e nel caso che lo appalto durante il suo corso dovesse subire diminuzione, sarà tenuto di restituire nel modo stesso tutti gli oggetti che risulteranno esuberanti.

Ben vero per tutti gli oggetti di casermaggio che all'epoca della cessazione del contratto non verranno consegnati alla Provincia, questa avrà facoltà di farne lo

acquisto a spese e danno dell'appaltatore trascorsi quindici giorni dalla consegna. In questo caso l'appaltatore non avrà dritto a fare osservazioni sull'operato della provinciale Amministrazione.

d) Di fornire alla Provincia per garanzia del valore del detto Casermaggio una cauzione di lire 2500 di rendita iscritta sul G. L. del Debito Pubblico, in cartelle al portatore.

Qualora la cauzione stessa sia per qualsivoglia ragione diminuita, sarà l'appaltatore obbligato al rimpiazzo della parte mancante, ed in caso d'inadempienza potrà la Provincia, fra un mese dell'analogo invito, procedere alla risoluzione del contratto. In questa ipotesi per la sola scadenza del detto termine l'appaltatore sarà tenuto alla penale di lire 2000, di cui la Provincia preleverà l'ammontare sulla cauzione venduta amministrativamente.

e) Di conservare, mantenere e rimpiazzare i sudetti oggetti di casermaggio, tanto quelli distribuiti fra le diverse residenze dell'Arma, che quelli esistenti ne' magazzini, siccome più minutamente è spiegato nel paragrafo delle riviste che forma oggetto dell'allegato **B** del presente capitolato, e di conservare e mantenere solamente gli oggetti di mobilia degli ufficiali, rimanendo a carico della Provincia il rimpiazzo dell'intero mobile, o di una parte di esso.

f) Nell'allegato **C** è stabilito il modo come procedersi alla rimessa del servizio dall'attuale al novello appaltatore.

g) L'allegato **D** parla della riconsegna alla fine del nuovo appalto.

h) L'allegato **E** del servizio delle forniture presso l'arma.

i) Ed in fine nell'allegato **F** si fa parola degli stati mensili di situazione della forza e del Casermaggio, nonché della contabilità dell'appaltatore.

l) La somministrazione del Casermaggio sarà fatta dall'appaltatore a norma delle competenze dell'Arma, e previo ordinativo della Deputazione Provinciale.

Ed in proposito rimane dichiarato che a facilitare i ricambi e la levatura degli oggetti, specialmente quando il Casermaggio si trovasse tutto occupato in modo da non offrire articoli inoperosi, dovrà l'appaltatore provvedersi

di conto proprio di tutti quegli oggetti che per la natura del servizio fa mestiere tenersi in serbo.

Rimane ancora dichiarato che, terminato l'appalto, la Provincia assume l'obbligo di riceversi dal vecchio appaltatore tutti quegli oggetti confezionati in dappiù di quelli di spettanza della provincia medesima per far fronte al servizio a causa di essersi esaurito tutto il materiale consegnatogli, valutandosene lo ammontare in ragione di classe ed al prezzo di tariffa.

m) Di far eseguire tutti i trasporti di Casermaggio e mobilia, compresa la mobilia per gli Ufficiali, in vista degli ordinativi che ne emetterà la Deputazione Provinciale in ragione dei movimenti della forza nel perimetro della Provincia, somministrando egli i mezzi di trasporto atti alla qualità delle strade a percorrersi, senz'aver dritto per qualsiasi motivo ad alcun indennizzo delle spese occorrevoli per l'oggetto.

n) Di risiedere nel capoluogo della Provincia, ovvero di destinare in sua vece un agente munito delle necessarie cognizioni del servizio.

In tale caso dovrà egli anticipatamente indicare l'agente suddetto alla Deputazione, affinchè sia quello riconosciuto nella cennata qualità per ciò soltanto che riguarda l'andamento del servizio. Per tutt'altro l'impresa sarà rappresentata direttamente dall'appaltatore, il quale in tutti i modi sarà tenuto di dichiarare in Salerno il suo domicilio legale.

Similmente sarà in facoltà dell'appaltatore destinare un agente in ciascun Comune ove esistono oggetti di Casermaggio, facendone però preventivamente intesa la Deputazione, nonchè i Sindaci rispettivi.

o) Occorrendo alla Provincia nel corso dell'appalto di aumentare il Casermaggio, l'appaltatore è tenuto, quando ne sia incaricato della Deputazione Provinciale, di far confezionare e fornire quegli oggetti di cui vi sarà bisogno, per i prezzi, qualità, dimensione, e peso stabiliti nell'allegato **A**, rimanendo a discrezione della Deputazione di fissare a seconda dell'urgenza la durata del tempo per la consegna degli oggetti richiesti, i quali dopo che saranno collaudati dall'Ufficio Tecnico Provinciale gli verranno riconsegnati per farne la somministrazione.

14. Sarà obbligato l'appaltatore di provvedere egli

direttamente nel capoluogo della Provincia, ed ove il bisogno lo esiga, in quello di ciascun Circondario, ai magazzini necessari alla conservazione della paglia, del Casermaggio, e della mobilia tanto delle Caserme, che per gli Ufficiali, rimanendo a di lui carico le corrispondenti pigioni de' magazzini medesimi. Tale conservazione, per quanto riflette unicamente i magazzini dovunque posti, sarà a suo rischio e pericolo.

Art. 5.

Obbligazioni della Provincia

a) Il corrispettivo annuo che stabilisce la Provincia per la manutenzione e rimpiazzo di tutti gli oggetti di Casermaggio, nonché per la manutenzione degli oggetti di mobilia per gli Ufficiali, e per ogni altra obbligazione emergente dal contratto, è di lire trentanove per ciascuna fornitura in servizio presso l'Arma, salvo il ribasso che risulterà dagl' incanti.

b) La Provincia si obbliga di effettuare i pagamenti all'appaltatore nel modo che segue:

Alla fine di ogni trimestre gli sarà liberata a titolo di abbuonconto una somma eguale alla metà del premio, corrispondente al numero delle forniture in servizio come risulterà dagli Stati di situazione mensuale, salvo a disporre il saldo alla fine di ogni semestre, qualora la Provincia non avesse a far ritenute per inadempienza di obblighi assunti dallo appaltatore, nel quale caso la Deputazione Provinciale vi provvederebbe a di lui danno, e con quei mezzi che stimerà convenienti.

c) All'appaltatore competerà il dritto di pretendere che tutti gli oggetti di Casermaggio siano tenuti da buoni padri di famiglia, ed in caso contrario potrà fare le opportune istanze al Prefetto della provincia per i guasti che venissero riconosciuti causati da incuria degl' individui, o perchè adibiti ad altro uso che quello a cui erano stati destinati, e per gli oggetti perduti, pei quali tutto il rimborso si effettuirà al prezzo di nuovo giusta la Tabella A annessa al presente Capitolato, ed a norma dell' art. 452 del Regolamento Generale del Corpo del 16 Ottobre 1822.

d) Ove mai accadesse ritardo nei pagamenti del premio di manutenzione secondo i patti stabiliti, sarà in dritto l'appaltatore di protestare, dalla qual' epoca decorrerà a suo favore l'interesse del 5 per 100 sulle somme di cui sarà in credito. Trascorso un altro mese, e perdurando la Provincia ad essere in mora, l'appaltatore previo avviso legale, e col decorrimento di tempo non minore di un altro mese potrà abbandonare il servizio, riconsegnando però tutto il casermaggio nei modi determinati per la rimessa del servizio medesimo, con dritto all'indennizzo dei danni ed interessi che per tal circostanza gli siano stati prodotti. Qualora tali norme fossero trascurate, si reputerà avverato il caso di abbandono volontario del servizio, nel quale incontro la Deputazione procederà contro di lui con tutti i mezzi di legge, e con l'appalto in danno, senza bisogno della venia del magistrato.

Art. 6.

L'appalto in parola avrà la durata di anni nove, cominciando dal 4.º Gennaio 1875, e terminerà al 31 Dicembre dell'anno 1883.

Art. 7.

L'appaltatore non potrà cedere a chicchessia il contratto senza l'approvazione della Deputazione Provinciale.

In caso di morte dell'appaltatore, resta espressamente stabilito che sia in facoltà della Deputazione Provinciale di sciogliere il contratto ovvero di farlo perdurare.

Art. 8.

Tutte le spese per la stipula del contratto in esame, della copia di prima edizione in carta da bollo del medesimo, da consegnarsi all'amministrazione Provinciale, nonchè quelle di registro saranno tutte a carico dell'aggiudicatario.

Art. 9.

Per essere ammesso alla gara dell'asta, ogni offerente dovrà depositare presso la Segreteria della Deputa-

zione la somma di lire 4000 in moneta effettiva, biglietti di Banca, o fedi-credito, per garentia degli incanti, e per tutte le spese di cui all' articolo precedente.

Terminata l'aggiudicazione saranno restituiti immediatamente i depositi agli offerenti che avranno preso parte alla gara, e rimarrà vincolato il solo deposito dell' ultimo deliberatario: quale deposito s' intenderà *ipso jure* devoluto in beneficio della Provincia, qualora l'aggiudicatario nel termine, che verrà segnato nell' atto, col quale la Deputazione provvederà per l' accettazione dell' aggiudicazione definitiva, non si presti alla stipula dell' istrumento.

Dovrà inoltre ogni offerente presentare, per essere ammesso un certificato del Sindaco del proprio domicilio, vidimato dal Prefetto, attestante la sua reputata moralità, la solvibilità, e la idoneità per l' impresa di che trattasi.

Innanzi al signor Prefetto della Provincia qual Presidente della Deputazione Provinciale si procederà a pubblici incanti per tale appalto col metodo della candela vergine, ed a base del Regolamento 4 Dicembre 1870 relativo alla contabilità generale dello Stato.

Le offerte non potranno essere minori dell' uno per cento di ribasso per ciascuna fornitura.

Il presente capitolato di appalto, con i seguenti allegati che vi hanno relazione, fu approvato dalla Deputazione Provinc. con deliberazioni del 25 Settembre e 31 Dicembre 1874.

Salerno 1.º Ottobre 1874.

Il Segretario Capo
presso l' Ufficio Amministrativo Provinciale

N. NOLA

zione in somma di lire 4000 in moneta effettiva, biglietti
di Banca, o loro equivalenti, per garanzia degli incassi e per
tutte le spese di cui all'articolo precedente.

Terminata l'aggiudicazione saranno restituiti i pun-
tegiamente i depositi fatti a garanzia del presente progetto
alla gara, e saranno versate al solo depositario dell'ini-
mo deliberrato: quale deposito è inteso che non deve
essere in denaro della Provincia, questo l'aggiudi-
catario nel termine che verrà segnato nell'atto col quale
la Commissione Provinciale per l'aggiudicazione dell'opera
di cui si tratta, non si occupi della stipula dell'atti-
mento.

Il presente progetto ogni offerta presentata, per essere
ammessa un contributo del sindaco del proprio comuni-
to, e l'importo del contributo, e l'importo della sua rispettiva mo-
difica, la quale sarà la somma per l'importo di cui
trattasi.

Intanto si avverte che la Provincia non pro-
cederà alla liquidazione dell'opera, e procederà a pub-
blici incanti per la vendita del materiale della cantiera ter-
minata, ed in base del regolamento 4 Dicembre 1877 re-
lativo alla vendita del materiale della Provincia.

La presente non potranno essere presentati del resto per
conto di nessuno per l'opera suddetta.

Il presente regolamento di appalto, con
i regolamenti allegati che vi hanno rela-
zione, fa parte dell'atto di appalto della Commissione
Provinciale con deliberazione del 25 Set-
tembre e 31 Dicembre 1874.

Il Segretario Capo
presso l'Ufficio Amministrativo Provinciale
M. NOLA

Allegato A.

Stato indicante le qualità, i pesi, le dimensioni degli oggetti di Casermaggio, della mobilia delle Caserme e di quella per gli Ufficiali, con la tariffa dei prezzi rispettivi.

INDICAZIONE degli oggetti	QUALITÀ dimensione e peso	Prezzo per ciascun oggetto	
		L.	C.
<i>Coperta di lana ad un posto</i>	Di lana di S. Cipriano, lunga metri 2,38, larga m. 1,45 peso da 4,66 a 5,33 chilogrammi	20	57
<i>Copertino di està ad un posto</i>	Di cotone della Cava, lunga m. 2,38, larga quanto lo comportano tre ferse di detta stoffa	8	06
<i>Lenzuola ad un posto</i>	Di tela cruda imbiancata, ben battuta ed eguale, lungo m. 2,38, composto di due ferse di detta tela.	3	96
<i>Cusciniere ad un posto</i>	Di tela di canapa cruda, ma imbiancata, lunga metri 0,79, larga m. 0,33	1	10
<i>Paglioni ad un posto</i>	Di tela incordonata di Nola, lungo m. 1,98, per metri 0,92, con fascia intorno di m. 0,13	5	15
<i>Fodere di materassi ad un posto</i>	Di cotone colorato a righe, lungo metro 1,98, largo metri 0,92, senza fascia.	5	72
<i>Cuscino con fodera ad un posto</i>	Di sassonietta Napoletana, lungo m. 0,79, largo metri 0,455	»	95
<i>Lana</i>	Del Regno, per ogni Kilogramma lire 3,25.	3	25
<i>Cavalletto o scanno ad un posto</i>	Di ferro inglese, lungo m. 0,92, alto m. 0,53 a campana, peso da Kilogrammi 12,474, a Kil. 14,156, il paio, a cent. 54 il Kil.	»	54
<i>Tavole da letto</i>	Di pioppo stagionato spianato, senza nodi a passatora, lunga m. 1,98, larga m. 0,26 doppia, m. 0,025 dipinta ad olio	1	40

INDICAZIONE degli oggetti	QUALITÀ dimensione e peso	Prezzo per ciascun oggetto L. C.
<i>Banco da sedere</i>	Di pioppo, lungo m. 1,85, largo m. 0,065	7 00
<i>Tavola da man- giare</i>	Di pioppo, lunga m. 2,38, larga m. 0,79, alta metri 0,855	17 75
<i>Tavola</i>	Di pioppo lunga m. 1,00, larga m. 0,80, con tiratoio di eguale dimensione, di- pinta, senza chiave	14 95
<i>Rastelliera di armè</i>	Di pioppo, lunga m. 1,79, per m. 0,26, alta m. 0,79, per N.° 10 fucili con gli un- cini per 2 pistole, e 2 per la buffetteria	14 00
<i>Scaffale per stazione</i>	Di legno pioppo, dipinto, con scanzia	55 00
<i>Porta mantello</i>	Di pioppo lungo m. 0,92, largo m. 0,32, alto quanto largo, con 4 pioli, con 2 grappe e crocchi	4 65
<i>Sedie</i>	Di faggio impagliate ognuna	» 95
<i>Scopa</i>	Di meliga	» 20
<i>Candelieri</i>	Di ottone	2 20
<i>Marmitte o conche</i>	Di rame per ogni libbra lire.	1 20
<i>Secchio o cato</i>	Con cerchio e manico di ferro.	2 55
<i>Idem</i>	Idem idem di legno.	» 85
<i>Lanterne per scuderie</i>	Di latta con lastra, e con lumino anche di latta	2 35
<i>Battifianchi per cavalli</i>	Di castagno, tondo lungo m. 2 con catene di ferro ai due estremi	3 75
<i>Colonne</i>	Di legno castagno, alta m. 2, da interrarsi in par- te, riquadratura mill. 132, con gli angoli appena scan- tonati, capitello e base.	10 75
<i>Cavalletti per selle ed assi a muro</i>	Fermati da un gattone triangolare su cui stanno in- chiodate a schiena d'asini due tavolette larghe centime-	

INDICAZIONE degli oggetti	QUALITÀ dimensione e peso	Prezzo per ciascun oggetto	
		L.	C.
	tri 14, lungo ognuno centimetri 80, compresa la parte che va conficcata nel muro	3	25
<i>Cassoni per biada</i>	Di pioppo, lungo metro 1,32, alto metro 1,19, largo metro 1,06	37	40
<i>Conche o beveratoio per cavallo</i>	Di legno castagno	2	10
<i>Cribio</i>	Di pelle per la biada	2	30
<i>Carretto</i>	Pel letame, a mano, di pioppo, ad una sola ruota.	74	00
<i>Pale</i>	Di ferro con asse di legno.	1	40
<i>Scopa</i>	Di legno compresa la mazza	»	35
<i>Cofano</i>	»	50
<i>Tavola da scrivere</i>	Di legname noce, per gli ufficiali superiori, coperta di castoro bleu, di m. 1,59 per 0,92, altezza solita con scaffali per 3 lati, cioè quello di prospetto, ed i laterali a due ordini di caselle, ciascuna di m. 0,26 in quadro per metro 0,32 di sfondo con tavoletta scorsoia innanzi, coperta di inceratina a 3 foderi con chiave	112	20
<i>Tavolino</i>	Di legname noce, per ufficio, senza scaffale, di metro 1,32 per 0,66 con foderi a chiave	40	20
<i>Tavolazzi completi per le camere di sicurezza e disciplina</i>		
<i>Scaffale</i>	Di legno noce, chiuso ad armadio fino all' altezza di metri 1,37, con la parte superiore senza chiudenda, con 40 caselle in cinque ordini. Detto scaffale poggerà sopra piedi di altezza metri 0,20 con una semplice coronazione, dovendo essere di misura m. 2,91 p. 1,45.	41	80
		158	95

INDICAZIONE degli oggetti	QUALITÀ dimensione e peso	Prezzo per ciascun oggetto	
		L.	C.
<i>Sofà</i>	Di legno noce di m. 2,12, con tappezzeria ad ortica . . .	102	85
<i>Sedia a braccioli</i>	Con cuscini di tela pelle, di legname noce.	21	00
<i>Sediolini</i>	Con spalliere e cuscini ta- pezzati come il Sofà	18	70
<i>Sedia</i>	Di faggio a politura, col sedile a paglia fina	3	00
<i>Tavolino per Comandante di Stazione</i>	Di legname noce con chiave.	70	10
<i>Asciugamani</i>	Di tela casalinga, della lunghezza di m. 1,06 . . .	1	10
<i>Padelle</i>		2	20
<i>Forchettoni</i>		»	80
<i>Voltapesce</i>	Di ferro	»	70
<i>Coppini</i>		»	80
<i>Tridenti</i>		1	35
<i>Trincianti</i>		1	95
<i>Mortai</i>	Di pietra o ferro con pi- stelli di legno	5	50
<i>Mestole</i>	Di legno	»	05
<i>Stemma</i>	Di legno castagno dipinto ad olio, contenente la iscri- zione di RR. <i>Carabinieri</i> . .	16	50

Delle Riviste

ARTICOLO PRIMO — In ogni anno dai rispettivi Sindaci, con l'assistenza dell'Appaltatore o di persona che lo rappresenti, sarà passata una rivista al Casermaggio, vale a dire tanto alle forniture, che agli oggetti di mobilia esistenti nel rispettivo Comune, per verificarne la esistenza e lo stato; e tale rivista riguarderà così gli oggetti in servizio presso l'arma, che quelli superanti nei magazzini.

Nel relativo processo verbale, saranno i generi classificati con la distinzione di *buoni in servizio, da restaurarsi, ed inservibili*. In caso di disparere tra il Sindaco, ed il rappresentante dell'appaltatore, saranno pei soli oggetti in controversia chiamati due periti da nominarsi uno dal primo, e l'altro dal secondo, e se i periti eletti non saranno di accordo nella classificazione da stabilirsi, ne sarà destinato dal Sindaco un terzo, il cui parere sarà inappellabile. In tali riviste non si terrà conto di tutti quei generi che non si trovassero marcati col bollo C. d. P. d. (Casermaggio della Provincia di . . .)

Le vacanze a' periti secondo la tassa stabilita, saranno pagate dall'appaltatore, o dal suo rappresentante, ma avrà egli dritto ad essere rimborsato di quelle del perito chiamato dal Sindaco. Quelle dovute al terzo perito saranno a carico della parte soccumbente.

I facchini che verranno adoperati per muovere e maneggiare i generi, saranno a carico dell'appaltatore. L'indicato processo verbale sarà fermato in tripla spedizione, da servire una per lo appaltatore, una pel Sindaco, ed una pel Prefetto Presidente della Deputazione Provinciale.

ART. 2.º — Indipendentemente dalle dette riviste, il Prefetto ha la facoltà di farne delle altre per sorpresa, sempre che gli piaccia, sia personalmente, sia per mezzo di un suo delegato, affine di assicurarsi della effettiva esistenza del Casermaggio in generale, e del modo come il servizio è eseguito.

ART. 3.º — Le norme da osservarsi in tali riviste relativamente alla classificazione dei generi sono quelle stes-



se indicate per la riconsegna del Casermaggio alla fine del novello appalto, come nell' Allegato **D**.

ART. 4.º — Tutti i generi trovati in tali riviste fuori servizio, saranno estratti dai magazzini e dalle Caserme, e bollati con marca corrispondente, F. S. e dovranno essere dallo appaltatore rimpiazzati con altrettanti generi nuovi che abbiano le qualità, i pesi, e le dimensioni indicate nello Allegato **A**. I quali prima di essere messi in servizio saranno esibiti al Prefetto od al funzionario dallo stesso delegato, che dopo averli confrontati e trovati uniformi ai campioni approvati e depositati nell' Ufficio Amministrativo Provinciale li farà bollare, in sua presenza col marchio C. D. P. D. (Casermaggio della Provincia di) e costaterà l' adempimento di siffatta formalità mediante analogo processo verbale in due originali, uno per l' ufficio Provinciale, e l' altro per l' appaltatore. Il marchio di sopra prescritto sarà gelosamente conservato dal Segretario della Deputazione Provinciale, il quale terrà pure le chiavi della stanza ove saranno depositati i campioni di ciascun genere di Casermaggio.

ART. 5.º — Tali rimpiazzamenti dovranno essere eseguiti al più tardi fra un mese. Scorso inutilmente siffatto termine la Provincia acquisterà i generi mancanti a carico dello Appaltatore, imputandogliene la spesa sui primi saldi della contabilità. Qualora questi saldi di contabilità fossero insufficienti, sarà facoltativo per la Provincia di vendere tanta parte della cauzione quanta ne basti per la completa rivalsa. Salvo benvero il rimpiazzo della stessa a norma dell' art. 5.º N. 3.º del Capitolato. Oltre a ciò dal giorno della ricognizione dei generi fuori servizio sino a quello del rimpiazzo, o che questo si faccia dall' appaltatore al di là del mese, o che vi si provveda per urgenza in di lui danno, sarà dedotto dalla contabilità il doppio del premio di manutenzione per tutte quelle forniture, che per la causa suddetta saranno rimaste incomplete.

ART. 6.º — I generi da ripararsi dovranno essere ridotti in buono stato con sollecitudine, ed al più tardi fra lo stesso termine di un mese. Nel caso di ritardo al di là del termine suddetto, saranno i generi medesimi reputati fuori servizio, e però da rimpiazzarsi con generi nuovi, sia dall' appaltatore, sia dalla Provincia in danno di lui, come si è prescritto nell' articolo precedente, e sarà de-

dotto eziandio dalla contabilità il doppio premio di manutenzione per ciascuna fornitura rimasta incompleta, a contare dal giorno della rivista sino a quello in cui abbia avuto effetto il rimpiazzo.

ART. 7.° — Lo adempimento, o inadempimento dei doveri dell'appaltatore, in ordine alle riparazioni ed ai rimpiazzamenti de' generi trovati nelle riviste degradati o fuori servizio, sarà dimostrato con processo verbale redatto dai Sindaci in tripla spedizione, delle quali una servirà per lo appaltatore, una per la Segreteria Municipale, ed una per l'Ufficio Amministrativo Provinciale.

ART. 8.° — Affinchè nello intervallo del mese accordato allo appaltatore la truppa non rimanga priva de' generi dichiarati inservibili, sarà supplito alla mancanza di essi della riserva, ed in difetto con generi di conto dello appaltatore, senza che lo stesso abbia diritto ad altro premio, e senza pregiudizio delle penali di sopra stabilite per lo inadempimento.

ART. 9.° — I generi del Casermaggio che saranno perduti dall'Arma verranno dalla medesima pagati all'appaltatore secondo i prezzi fissati nella tariffa per i generi nuovi.

**Rimessa del servizio dall' attuale al novello
appaltatore**

1. — Le operazioni di rimessa e di ripresa de' generi del Casermaggio da parte dello attuale e del novello appaltatore rispettivamente avran principio nel Capoluogo della Provincia il giorno 15 Gennaio 1875, e verranno successivamente proseguite in ciascuno degli altri Comuni ove esistono oggetti di Casermaggio. Avvenendo che l' uno dei due appaltatori eseguisse per qualche giorno il servizio per l' altro, avuto riguardo al tempo de' contratti rispettivi, sarà pagato a ciascun di essi il premio di manutenzione secondo la durata ed i prezzi del rispettivo contratto, rimanendo ognuno di loro tenuto di compensare l' altro ai prezzi dello appalto di colui, che ha fatto il servizio.

2. — Alla esecuzione della riconsegna suddetta in ciascun Comune interverranno:

a — Un Deputato Provinciale delegato dalla Deputazione a compilarne il relativo processo verbale.

b — L' appaltatore attuale, o persona incaricata di rappresentarlo munita di legale procura.

c — L' appaltatore novello, o persona che lo rappresenti egualmente munita di legale procura.

d — I periti scelti dalle parti interessate, ed in caso di disparere tra esse, un terzo perito scelto di ufficio dal Prefetto anticipatamente perchè sia pronto al bisogno, il quale deciderà inappellabilmente.

Ciascuna delle parti sarà tenuta di soddisfare le vacanze ai periti rispettivamente eletti, in ragione di lire 4,25 per ogni vacanza di una giornata, e di lire 2,13 per quelli di mezza giornata. Quelle dovute al terzo perito alla stessa ragione saranno a carico della parte succumbente.

3. — Nel relativo processo verbale, i generi di Casermaggio saranno classificati con la distinzione di

Nuovi assoluti

Buoni approssimanti ai nuovi

Buoni assoluti

4. — mediocri approssimanti ai buoni

5. — mediocri assoluti

6. — mediocri approssimanti a' fuori servizio.

L'applicazione dei prezzi corrispondenti a ciascun genere, ed a ciascuna classe formerà oggetto del processo verbale generale, del quale verrà detto nell' articolo seguente. I generi dichiarati nella riconsegna *fuori servizio* saranno abbandonati all'appaltatore che fa la riconsegna.

Rimane ancora dichiarato, che in siffatta riconsegna l'appaltatore attuale dovrà rimanere al novello appaltatore le coperte, e le telerie lavate, ed i paglioni, e traversini ripieni di paglia qualunque sia il numero di letti, eccettuati solamente quelli della riserva nella parte non occupata. Dello anzidetto processo verbale saranno fatti quattro esemplari sottoscritti da tutti gl'interessati, dei quali uno rimarrà nell' Ufficio della Deputazione Provinciale, uno in quello del Comune, e due ai due appaltatori.

4. — Terminata l'operazione in tutti i Comuni della Provincia, e raccolti nell' Ufficio della Deputazione i relativi processi verbali parziali, si procederà immediatamente dalla Deputazione medesima, e dai due appaltatori interessati, alla compilazione di un processo verbale generale, nel quale sarà dimostrato nel complesso il risultamento delle riconsegne del Casermaggio in tutta la Provincia. Sul valore de' generi nuovi sarà accordata dall' attuale al novello appaltatore la deduzione del dieci per cento, e quella del cinque per cento sul valore di tutti gli altri oggetti. Quantevolte da siffatta operazione risultasse, che le quantità de' generi di Casermaggio restituiti dal vecchio appaltatore siano maggiori di quelle, che gli furono affidate in principio del suo appalto, sarà il novello appaltatore obbligato di riceversi tutte le quantità esuberanti, e dal valore corrispondente sarà fatta menzione nel suddetto processo verbale generale. Lo ammontare del quale, indi alla discussione che ne sarà fatta dalla Deputazione Provinciale, servirà a scaricare l' attuale, ed a stabilire il debito del novello appaltatore. Di detto processo verbale generale saranno fatti tre esemplari, uno per l' Ufficio della Deputazione Provinciale, e due ai due appaltatori. Il Prefetto legalizzerà col suo visto tutte le firme apposte non pure ai tre esemplari del processo

verbale generale, che a tutti i processi verbali parziali indicati nell' articolo precedente, eccetto quelli rimasti nelle Segreterie Municipali.

5. — Se dal cennato processo verbale generale risultasse, che i generi di Casermaggio restituiti dal vecchio appaltatore in ciascun Comune non raggiungano le quantità che nel Comune stesso furono collocate, sarà il vecchio appaltatore obbligato di versare alla Provincia nel più breve termine l' ammontare delle somme dalla Provincia erogate pel trasporto de' generi medesimi nei Comuni, ove egli era tenuto di riconsegnarli.

6. — Le operazioni medesime avranno luogo nella ipotesi che lo appaltatore attuale divenisse aggiudicatario del novello appalto. Ed in tal caso, dovendo la riconsegna farsi alla Provincia, e da questa allo appaltatore, verranno similmente adoperati due periti una da parte della prima, ed un terzo dal Prefetto destinato per dirimere inappellabilmente le discordanze.

7. — Quanto è stabilito nei precedenti articoli 2 e 6 inclusivo, sarà puranche applicabile a tutte le consegne di generi che nel corso dello appalto potranno farsi allo appaltatore, nel caso di aumento del Casermaggio preveduto nel Capitolato di appalto.

**Riconsegna del Casermaggio
alla fine dello appalto**

4. — Per la riconsegna che il novello appaltatore dovrà rendere alla fine del suo appalto saranno osservate le stesse norme prescritte nell' Allegato **C.** riguardante la rimessa del servizio che a lui sarà fatta, meno quelle riflettenti la classificazione del Casermaggio, il quale sarà distinto in tre classi sole, cioè *oggetti nuovi, buoni, e mediocri*. Apparterranno alla prima classe tutti quelli che non siano stati ancora messi in servizio; alla seconda quelli che non essendo assolutamente nuovi, perchè posti in uso da poco tempo, non abbiano alcun difetto o vizio, e siano interamente sani senza aver nulla sofferto accidentalmente, o per volontà; alla terza classe quelli che per esser servibili abbiano bisogno di qualche restaurazione, ma debbono offrire la sicurezza di non poter divenire fuori uso almeno per la durata di tre mesi. Ed in particolare perchè ciascuno degli oggetti suddetti non venga dichiarato fuori servizio, deve avere le seguenti qualità:

Le lenzuola non dovranno avere più di due piccole pezze.

I paglioni e le fodere di materassi non potranno averne più di quattro.

Le fodere di cuscini non dovranno avere alcuna pezza.

La lana dei cuscini e dei materassi dovrà conservarsi in cerri nel peso determinato.

Gli scanni di ferro dovranno sempre riguardarsi come nuovi, non essendo il ferro soggetto a degradazione, quando non si pone in contatto col fuoco. Saranno quindi dichiarati fuori servizio quelli solamente che avessero qualche rottura o saldatura mal fatta.

In quanto agli oggetti di metallo, saranno ritenuti come nuovi quando niuna degradazione si rimarchi dal loro primitivo stato, se non che quella risultante dall' uso.

Tutti gli oggetti di legname, come le tavole da letto,

le tavole da mangiare, ed altri oggetti componenti la mobilia di caserme, saranno dichiarati fuori servizio, sempre che avranno delle spaccature oltre il palmo, o siano tarlati, o mancati di qualche pezzo.

Gli oggetti di creta saranno dichiarati inservibili sempre che non siano perfettamente sani.

Di tutti gli altri piccoli oggetti appartenenti al Casermaggio, che non sono stati particolarmente indicati, potrà agevolmente determinarsi lo stato, con attenersi alle regole generali in principio additate.

2. — Le operazioni cominceranno parimenti nel Capoluogo della Provincia il giorno che sarà destinato dalla Deputazione Provinciale, e verranno indi proseguite in ciascuno degli altri Comuni della Provincia.

3. — Avvenendo nel corso dell'appalto che il Casermaggio della Provincia debba subire diminuzione, la riconsegna dei generi esuberanti sarà fatta con le norme indicate nell'articolo primo del presente.

Servizio delle forniture presso l'Arma

1.° — L'appaltatore è tenuto di somministrare i generi di Casermaggio e mobilia di caserma ai soli sott' Uffiziali e militi dei Reali Carabinieri, nonchè la mobilia agli ufficiali, secondo le competenze determinate rispettivamente.

Gl' individui ammogliati tanto di Cavalleria che di Fanteria avranno dritto a due letti ad un posto. Ogn' altra somministrazione la quale eccedesse tali limiti, e non derivasse da ordini della Deputazione Provinciale, non darà mai dritto ad alcun premio od indennità qualunque, restando ogni spesa, ed il consumo dei generi a carico dello appaltatore.

2.° Per servizio dei ricambii dei generi e della lavatura dei medesimi dovrà l'appaltatore esattamente osservare le seguenti norme.

Coperte di Lana

Saranno lavate ogni anno, propriamente nell' està, e consegnate all' Arma ben nette da macchie. Ordinariamente saranno distribuite il 15 Ottobre, e ritirate il 15 Aprile; però la Deputazione Provinciale a richiesta del Comandante dell' Arma nella Provincia, potrà variare queste epoche a seconda delle stagioni e del clima rigido di qualche luogo ordinando all' appaltatore di distribuirle e ritirarle prima, o dopo del tempo stabilito. Per siffatta circostanza non competerà all' appaltatore alcun compenso od indennità di più del convenuto premio di manutenzione.

Paglioni

Saranno lavati in Ottobre di ciascun anno. La foglia a distribuirsi in ciascun anno, nel peso di chilog: 25 per ciascun pagliericcio, dev' essere bene asciutta e della stagione corrente.

Lenzuola e Cusciniere

Saranno cambiate ogni quindici giorni in estate, ed in ogni mese nell'inverno, e date all'Arma ben nette e restaurate.

Materassi e Cuscini

Dovranno essere rifatti una volta l'anno, e le fodere lavate contemporaneamente; dovranno i materassi contenere chilogrammi dieci e grammi 840 di lana, ed i cuscini chilogrammi uno e grammi 780. La lana così dei materassi che dei cuscini sarà battuta una sol volta l'anno ma non sarà nè cardata nè lavata.

Copertini d'està

Saranno lavati una volta l'anno, e distribuiti all'Arma in cambio delle coperte d'inverno, e viceversa.

3.° Le distribuzioni dei generi di Casermaggio saranno eseguite dall'appaltatore in seguito di ordinativi della Deputazione Provinciale, e previe ricevute o boni da rilasciarsi dai capi delle Compagnie, o brigate, vistate dai rispettivi Sindaci, nelle quali debbono venir descritti tutti gli articoli distribuiti, e loro qualità. Cessando il bisogno dei letti in qualunque sito, sia per diminuzione della forza, sia per cangiamento di destinazione della stessa, dovranno i capi delle Stazioni dirigersi ai Sindaci, perchè sia ordinato all'appaltatore, od al suo rappresentante di tosto ritirare tutti gli oggetti di casermaggio, o porzione di essi.

4.° — Le restituzioni dei generi saranno eseguite dal Comandante locale dell'Arma in presenza dei Sindaci. Quando si rilevassero delle mancanze o degradazioni per le quali non si mettessero di accordo il Comandante e l'appaltatore circa la esistenza delle une e delle altre, o circa la debita rimborsazione, le parti interessate nomineranno ciascuna un perito, onde far risolvere la questione, ed in caso di disparere si eligerà dal Sindaco il terzo. Le degradazioni che non produrranno la inutilità dei generi saranno dagli esperti valutate secondo le riparazioni di cui abbisogneranno. Quelle poi che renderanno

i generi inservibili saranno valutate, tenendosi conto del consumo ordinario, e del valore degli oggetti divenuti inutili, ove questi rimarranno presso l'appaltatore. Le perdite e le degradazioni saranno con precisione indicate nel relativo processo verbale, del quale si faranno tre esemplari da servire uno per l'appaltatore, uno pel Sindaco, ed un'altro per la Deputazione Provinciale.

5.° — Se una forza qualunque di Carabinieri partirà senza curare la riconsegna del Casermaggio, il Sindaco sull'avviso che ne darà l'appaltatore od il suo rappresentante, fra il termine di 24 ore dall'avvenimento procederà di ufficio all'inventario ed alla perizia degli oggetti lasciati in abbandono, nella quale sarà tenuto conto dello stato di essi secondo il bono di consegna, e del consumo ordinario, nonchè del valore degli oggetti divenuti inutili. L'inventario e la perizia dovranno farsi nel sito dove trovavasi casermata la forza. Qualora però l'appaltatore avesse già ritirato il Casermaggio nei magazzini, decaderà da qualunque dritto, ed ogni perdita o degradazione rimarrà a suo carico.

Della operazione sarà redatto analogo processo verbale in tre esemplari come nell'articolo precedente.

6.° — La discussione dei processi verbali che potranno stabilirsi per perdite o degradazioni ai termini dei due articoli precedenti, appartiene alla Deputazione Provinciale.

Pendente l'anzidetta discussione, l'appaltatore sarà tenuto di eseguire la restaurazione degli oggetti degradati, ed il rimpiazzo di quelli mancanti nel termine improrogabile di un mese, dal dì della compilazione del relativo verbale, altrimenti incorrerà nelle penali comminate col Capitolato.



FONDO CUOMO
n. ingresso
1900

Stati mensili di situazione della forza e del Casermaggio, contabilità dell' appaltatore.

1.° — In fine di ogni mese ciascun Sindaco farà pervenire alla Deputazione Provinciale un certificato sottoscritto non pure da lui, che dal Comandante locale dell' Arma, indicante il numero dei Carabinieri e dei letti assegnati alla stazione.

2.° — Riuniti nell' Ufficio Amministrativo Provinciale tutti i certificati dei Sindaci, serviranno a stabilire la situazione generale della forza e del Casermaggio in tutta la Provincia. In piè di detto stato di situazione il Comandante l' arma nella Provincia dichiarerà se il servizio sia stato, oppur no regolarmente eseguito. Del cennato stato saran fatti tre esemplari, dei quali uno rimarrà nell' Ufficio Amministrativo Provinciale, uno sarà rilasciato al Comandante dell' arma, ed un altro all' Appaltatore.

3.° — La contabilità del premio spettante all' Appaltatore per la manutenzione del Casermaggio, sarà formata trimestralmente sulla base dello stato generale di situazione della forza e del Casermaggio che giusta il precedente art. 2.° gli verrà rilasciato dalla Deputazione, ed esprimerà.

a. — Il numero totale della forza effettiva esistente nella provincia.

b. — Il numero totale delle forniture affidate all' appaltatore.

c. — Il numero totale di quelle in servizio presso l' arma.

d. — La somma del premio trimestrale dovuto all' appaltatore per ciascuna fornitura come sopra in servizio.

Così stabilita la contabilità dell' appaltatore, ne sarà dallo stesso inviato un esemplare alla Deputazione Provinciale, per riscuoterne il premio.

SALERNO — Prem. Stab. Tip. Migliaccio



Centro Bibliotecario di Ateneo

10230

n. ingresso

FONDO CUOMO



